

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI LIGHTWEIGHT CONTAINERS B.V.

Articolo 1: Definizioni

Nell'ambito delle condizioni generali di vendita descritte nel presente documento, i termini e le espressioni indicate di seguito e riportate con la lettera maiuscola iniziale avranno il significato qui specificato, salvo espressa indicazione contraria.

Cliente:	qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia stipulato o che desideri stipulare un Contratto con il Fornitore;
Fornitore:	Lightweight Containers B.V., società con sede legale in Den Helder, Paesi Bassi;
Ordine:	tutti i mandati, siano essi in forma scritta, orale o digitale, trasmessi dal Cliente al Fornitore e correlati alla consegna dei Prodotti;
Contratto:	il Contratto stipulato tra il Fornitore e il Cliente in relazione all'acquisto, alla vendita e alla consegna dei Prodotti;
Parte (o le Parti):	il Fornitore e il Cliente, singolarmente o in solido;
Prodotto (o i Prodotti):	fusto(i) pressurizzato(i), progettato(i) da e prodotto(i) per Lightweight Containers B.V. per monouso, (" KeyKeg ");
Informazioni riservate:	tutti i dati e le informazioni, siano esse di natura grafica, scritta e/o elettronica, pubblicati, in modo diretto o indiretto, dalla Parte che li comunica alla Parte che li riceve, ovvero dalla direzione e/o dal personale della Parte destinataria, ivi comprese, in via non esclusiva, informazioni relative alla gestione dell'attività, ai prodotti, ai metodi di produzione, informazioni finanziarie, prezzi, informazioni relative al mercato, nonché informazioni relative a clienti e/o fornitori e/o informazioni sensibili sulla concorrenza;
Condizioni:	le condizioni generali di vendita descritte nel presente documento.

Articolo 2: Ambito di applicazione

1. Gli articoli che costituiscono le Condizioni descritte nel presente documento si applicano a ciascuna e a tutte le offerte ricevute dal Fornitore (comprese le offerte o le richieste ad esse correlate) nonché contratti stipulati o da stipulare da parte del Fornitore, purché le Condizioni concordate per iscritto dalle Parti non si discostino formalmente da quelle descritte nel presente documento.
2. Sottoscrivendo il presente documento si rigetta in modo esplicito l'applicazione delle condizioni generali adottate dal Cliente. Ratificando il Contratto, il Cliente rinuncia a far valere qualsiasi condizione generale di vendita da questi adottata, cosicché tutti i Contratti siano soggetti in via esclusiva alle Condizioni descritte in questo documento.
3. Qualunque alterazione rispetto alle Condizioni specificate nel presente documento avrà carattere vincolante esclusivamente per il Fornitore, purché la stessa sia stata accettata per iscritto dallo stesso.

4. Se le Condizioni da un lato e il Contratto dall'altro dovessero contenere articoli di natura contraria, il Contratto avrà carattere prioritario.
5. Qualora uno o più articoli delle Condizioni descritte nel presente documento dovessero essere ritenuti non più validi, risultare in violazione alle norme di legge o essere considerati altrimenti inapplicabili, questo non avrà alcuna conseguenza sulla validità degli articoli rimanenti. Le Parti negozieranno il contenuto di un nuovo articolo in sostituzione dell'articolo ritenuto non valido o non applicabile, che per quanto possibile dovrà replicare l'intenzione dell'articolo non valido o non applicabile.
6. Nessun diritto potrà essere assunto dai titoli e dai sottotitoli contenuti nelle presenti Condizioni generali di vendita. I titoli e i sottotitoli non influenzano il contenuto o la validità dei singoli articoli o commi contenuti nelle Condizioni generali di vendita descritte nel presente documento.

Articolo 3: Offerte e conclusione di un Contratto

1. Tutte le offerte, in qualunque forma siano formulate, non hanno carattere vincolante e possono essere annullate in qualsiasi momento. Ciò vale anche se le stesse prevedano specificatamente un periodo di validità per l'accettazione dell'offerta. Salvo diversamente specificato in forma scritta dal Fornitore, le offerte non vincolano il Fornitore ma hanno esclusivamente il valore di un invito a effettuare un Ordine.
2. Si considera stipulato un Contratto tra il Fornitore e il Cliente in seguito all'accettazione scritta di un Ordine da parte del Fornitore, anche su supporto elettronico, o in seguito all'avvio dell'evasione dell'Ordine da parte del Cliente. In seguito all'avvio da parte del Fornitore dell'evasione dell'Ordine, che comporta la conclusione del Contratto, a sua volta, la fattura del Fornitore avrà valore di conferma dell'ordine.
3. La conferma dell'ordine da parte del Fornitore sarà ritenuta valida a tutti gli effetti, se, in seguito al suo invio, la stessa non viene contestata per iscritto al Fornitore medesimo, nel qual caso il Contratto sarà considerato non concluso.
4. Qualunque accordo o modifica implementato successivamente, nonché qualsiasi accordo e/o impegno assunto dal personale del Fornitore o dal personale commerciale, agenti, rappresentanti o altri intermediari per suo conto non avrà carattere vincolante per il Fornitore in assenza di una conferma scritta da parte del Fornitore.
5. Il Fornitore si riserva il diritto di apportare modifiche alla composizione dei Prodotti da consegnare, ivi comprese, ma in via non esclusiva, modifiche di natura tecnica. Il Fornitore garantisce che tali modifiche non inficeranno in alcun modo le caratteristiche funzionali del Prodotto in oggetto.
6. Se il Cliente ha ordinato un Prodotto con determinate specifiche tecniche coerenti con le circostanze d'uso specifiche, senza però che i dati necessari per il Prodotto in questione

(progetto, materiali, ecc.) siano stati resi disponibili al Fornitore, oppure lo siano stati ma non in tempo utile o non in conformità ai termini degli accordi presi al riguardo, il Fornitore ha facoltà di consegnare al Cliente il Prodotto standard invece del Prodotto specifico oggetto dell'ordine, nonché di ricevere il pagamento del prezzo del Prodotto standard, a norma di quanto disposto nell'Articolo 6 delle Condizioni di vendita. qui descritte.

- 7.
8. Se ritenuto necessario o utile ai fini della corretta evasione dell'Ordine ricevuto nel pieno rispetto del Contratto, il Fornitore ha facoltà di contrattare terze parti, i costi relativi ai quali saranno trasferiti al Cliente, in ordine a un preventivo opportunamente comunicato.
9. Tutte le descrizioni, illustrazioni, modelli e/o campioni impiegati dal Fornitore per informare il Cliente dei Prodotti offerti, tra cui materiale pubblicitario e listini prezzi, sono intesi per offrire un'idea generale dei Prodotti. Tali informazioni non fanno parte integrante del Contratto sottoscritto tra le Parti, né potranno essere usati dal Cliente per far valere diritti che da questi derivano.
10. Se il Cliente opera nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, non troveranno applicazione la Sezione 1 dell'Articolo 6, comma 227, lettera b) e l'Articolo 6, comma 227, lettera c) del Codice civile olandese ("*Burgerlijk Wetboek*").

Articolo 4: Trattative contrattuali

Il Fornitore ha diritto di interrompere in qualsiasi momento le trattative relative a un Contratto da concludere. In caso di interruzione delle trattative, il Cliente non potrà richiedere in nessun caso l'avvio di ulteriori trattative o una qualunque forma di indennizzo per eventuali costi sostenuti e/o danni subiti o da subire, indipendentemente dalle loro cause.

Articolo 5: Prezzi

1. Salvo altrimenti indicato in modo esplicito nel Contratto di riferimento, i prezzi indicati dal Fornitore sono da intendersi franco vettore (FCA, Incoterms 2000) e, pertanto, al netto di IVA, dazi di importazione e altre imposte, prelievi e altri canoni, e al lordo dei costi di imballaggio.
2. I prezzi indicati dal Fornitore per i Prodotti sono confermati per mediante una conferma dell'ordine e sono calcolati sulla base dei fattori per la determinazione del prezzo noti al momento della conclusione del Contratto.
3. Il Fornitore ha facoltà di addebitare al Cliente i costi relativi a eventuali variazioni dei fattori di determinazione dei prezzi per un determinato Contratto, tra cui i prezzi per le materie prime, materiale accessorio, costi del personale, spese di cambio, tasse, canoni o

altre misure statali.

Articolo 6: Pagamenti

1. Salvo in precedenza altrimenti concordato in forma scritta, il pagamento dei Prodotti deve essere saldato prima della loro consegna, a norma di quanto disposto nell'Articolo 7 delle presenti Condizioni di vendita, in euro (nei Paesi Bassi), al netto di qualunque sconto, spese bancarie o saldi a credito, o il Cliente deve produrre, prima della consegna, una qualche garanzia sotto forma di lettera di credito, garanzia bancaria a prima richiesta o una qualche forma di garanzia ritenuta accettabile dal Fornitore. Le garanzie devono essere fornite da una banca titolata e dalla reputazione affidabile, nonché in conformità alle norme osservate dalla Camera di Commercio Internazionale ("CCI") di Parigi (ad esempio, le "Norme uniformi della CCI per le garanzie contrattuali" e le "Norme ed usi uniformi della CCI relativi ai crediti documentari") per la garanzia in questione.
2. Qualora non fosse stato concordato alcun pagamento anticipato, a norma di quanto disposto dal comma 2 del presente Articolo, il Fornitore ha facoltà di fatturare i Prodotti al momento della consegna, in ossequio a quanto previsto dall'Articolo 7 delle presenti Condizioni di vendita. Eventuali costi di stoccaggio saranno fatturati a parte. Salvo altrimenti concordato in precedenza in forma scritta, le fatture dovranno essere saldate su un conto bancario o su un conto corrente postale specificato dal Fornitore entro e trenta (30) giorni dalla data della fattura. Si riterrà che un pagamento è stato effettuato a tutti gli effetti una volta che l'importo dovuto sia accreditato in modo irrevocabile sul conto bancario del Fornitore.
3. In mancanza di pagamento anticipato o di garanzia da parte del Cliente, a seconda dei casi, nei termini illustrato nel comma 1 del presente articolo delle Condizioni generali di vendita, entro i termini definiti dal Fornitore, il Cliente è autorizzato a sospendere i propri obblighi ai sensi del Contratto o dei Contratti, in toto o in parte, fermi restando i rimanenti diritti ai sensi del Contratto e delle Condizioni, fino a quando il Cliente non abbia atteso integralmente ai propri obblighi in merito al pagamento anticipato o alla garanzia fornita, a seconda dei casi. La sospensione di cui sopra non inficia gli obblighi in capo al Cliente.
4. In caso di mancato pagamento (anticipato) entro la scadenza richiesta, il Cliente sarà considerato inadempiente, ai sensi di legge e senza obbligo di alcun preavviso, e sarà soggetto, a partire dall'inizio del periodo di inadempienza, al pagamento di interessi sull'importo dovuto (comprensivo di IVA) al tasso di interesse applicabile ai sensi di legge per i contratti commerciali, così come specificato nell'Articolo 6, comma 119, lettera a) e nell'Articolo 6, comma 120 del Codice civile olandese.
5. Se l'Ordine è effettuato da più di un cliente, tutti i Clienti sono responsabile, singolarmente e in solido, ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal Contratto, dalle presenti Condizioni generali di vendita e, specificatamente, da questo articolo.

Articolo 7: Consegna/Rischio e periodo di consegna

1. Salvo altrimenti concordato per iscritto, la consegna dei Prodotti sarà franco vettore (FCA, Incoterms 2000) dal (i) centro di produzione o (ii) da un magazzino controllato dal Fornitore.
2. Si riterrà che la consegna al Cliente dei Prodotti sia avvenuta a tutti gli effetti una volta che il Fornitore abbia affidato i Prodotti in carico al corriere, una volta espletate le formalità doganali e pronti per essere per l'esportazione. Nel momento in cui i Prodotti sono messi a disposizione del Cliente o del corriere, il rischio di perdita o di danneggiamento degli stessi viene trasferito al Cliente.
3. Il Fornitore ha facoltà di effettuare consegne scaglionate (consegne parziali), il cui pagamento, a seconda dei casi, deve essere saldato ovvero la cui garanzia deve essere prodotta anticipatamente o, in alternativa, procedere alla fatturazione separata delle diverse consegne. In questo caso, sul Cliente ricadono gli obblighi specificati nell'Articolo 6 delle Condizioni generali di vendita descritte nel presente documento.
4. Le tempistiche relative alla consegna hanno valore di stima. L'indicazione dei tempi di consegna non dovrà mai essere considerata una scadenza definitiva, salvo altrimenti indicato in modo esplicito per iscritto. Il Fornitore ha diritto, in qualsiasi momento, di consegnare i Prodotti al Cliente anzitempo rispetto alla data di consegna specificata.
5. L'eventuale ritardo rispetto ai tempi di consegna previsti non dà luogo ad alcuna penale a carico del Fornitore. Trascorse almeno sei (6) settimane in seguito al termine del periodo di consegna, il Cliente può inviare un avviso formale scritto al Fornitore, indicando un ragionevole termine di consegna finale. Se entro questo nuovo termine la consegna non verrà ancora effettuata, il Cliente ha il diritto di risolvere il Contratto, sempre che il Fornitore non sia impedito ad assolvere ai propri obblighi per cause di forza maggiore (si veda l'Articolo 21 delle presenti Condizioni generali di vendita).

Articolo 8: Accettazione dei Prodotti da parte del Cliente

1. Il Cliente ha l'obbligo di accettare i Prodotti alla loro consegna da parte del Fornitore, sempre che le Parti non concordino esplicitamente lo stoccaggio dei Prodotti da parte del Fornitore a spese e a rischio del Cliente.
2. Qualora il Cliente non dovesse accettare i Prodotti al momento della consegna da parte del Fornitore, in assenza di accordi diversi al riguardo, il Cliente sarà ritenuto inadempiente, in assenza di alcun obbligo di preavviso, e il Fornitore potrà, a sua volta, provvedere allo stoccaggio dei Prodotti, a spese e a rischio del Cliente. Tutti i costi derivanti dalle circostanze succitate, ivi compresi, in via non esclusiva, i costi di stoccaggio, sono a carico del Cliente e devono essere saldati dal Cliente, prima che il Fornitore abbia l'obbligo di consegnare i Prodotti in questione. La validità delle disposizioni contenute in questo comma non inficia gli altri diritti riconosciuti al Fornitore.

Articolo 9: Trasporto

1. Il Fornitore è obbligato a soddisfare la richiesta del Cliente di provvedere al trasporto, alla spedizione e/o ad assicurare i Prodotti solo se il Cliente abbia dichiarato per iscritto di farsi carico dei relativi costi e di eventuali rischi (supplementari) derivanti da tali azioni e a coprirli mediante una opportuna copertura assicurativa (aggiuntiva), fermo restando quanto disposto nell'Articolo 7 delle presenti Condizioni generali di vendita.
2. Il Cliente si assume la responsabilità dei costi e dei rischi inerenti al trasporto dei Prodotti, anche nel caso in cui il corriere dovesse sostenere che, ai sensi delle clausole di lettere di vettura, indirizzi di trasporto e documenti simili, i rischi e i costi relativi ai danni relativi al trasporto siano a carico del mittente.

Articolo 10: Reclami

1. È obbligo del Cliente verificare immediatamente i Prodotti e l'imballaggio per accertare l'eventuale presenza di inesattezze, mancanze e/o danni quando si ricevono i Prodotti, nonché verificare se i Prodotti presentino eventuali difetti o danni.
2. Qualunque reclamo inerente alla quantità, tipologia e all'imballaggio dei Prodotti deve essere segnalato immediatamente dal Cliente sul documento di trasporto o sulla bolla di consegna, pena la decadenza del diritto di reclamo a tal fine. I difetti visibili sui Prodotti e/o sull'imballaggio devono essere segnalati non appena possibile per iscritto e, in tutti i casi, entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi dalla consegna dei Prodotti, corredando la segnalazione con una descrizione dettagliata della natura e dei motivi del reclamo, in assenza della quale, si riterrà che i Prodotti siano stati accettati dal Cliente.
3. L'uso dei Prodotti e/o la loro rivendita implica la relativa accettazione da parte del Cliente.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente Articolo non inficiano i diritti del Cliente in relazione ai difetti nascosti. Il Cliente ha l'obbligo di comunicare per iscritto al Fornitore qualunque difetto nascosto entro cinque (5) giorni dal momento in cui questo venga rilevato o dovrebbe essere ragionevolmente rilevato e, in tutti i casi, entro e non oltre sei (6) mesi dall'accettazione dei Prodotti.
5. In caso di reclamo, il Cliente è tenuto a conservare i Prodotti in relazione ai quali presenti un reclamo, lasciandoli a disposizione del Fornitore per un'ispezione approfondita. Inoltre, il Cliente ha l'obbligo di garantire la massima collaborazione, sotto qualsiasi altra forma, nell'ambito di qualsiasi indagine da parte del Fornitore sui Prodotti, garantendo altresì a tale scopo l'accesso al Fornitore ai propri locali.
6. La presentazione di un reclamo non autorizza in alcun modo il Cliente a sospendere qualsiasi obbligo (di pagamento) nei confronti del Fornitore e/o a pretendere il pagamento di eventuali debiti.

7. È consentita la restituzione dei Prodotti esclusivamente previa autorizzazione scritta da parte del Fornitore e in base a termini che dovranno essere definiti in dettaglio dal Fornitore, tra cui quelli relativi ai costi e alle modalità di reso. Se i Prodotti vengono restituiti senza l'autorizzazione del Fornitore, la spedizione e lo stoccaggio degli stessi sarà a carico del Cliente per quanto attiene tanto ai costi come ai rischi associati.
8. Laddove le Parti avessero un'opinione differente in merito ai fondamenti di un reclamo che riguarda i Prodotti, le Parti dovranno nominare di comune accordo un perito indipendente, cui sarà demandato il compito di esprimere un parere indipendente. L'esito della perizia indipendente avrà valore vincolante per le Parti, salvo altrimenti concordato per iscritto. I costi della perizia saranno a carico della Parte che risulta in difetto (nella massima misura possibile).

Articolo 11: Garanzia

1. Il Fornitore si impegna a garantire che, al momento della loro consegna, i Prodotti sono privi di difetti significativi di materiale e manodopera, nonché coerenti, per quantità, tipologie e specifiche tecniche, con le indicazioni concordate e definite nell'ambito del Contratto.
2. La garanzia implica esclusivamente che il Fornitore si assume l'obbligo di consegnare eventuali Prodotti mancanti al momento della consegna, sostituire Prodotti consegnati o accettare Prodotti resi e rimborsare il Cliente per l'importo della corrispondente fattura, nonché risarcirlo per eventuali spese sostenute in relazione alla restituzione dei suddetti Prodotti. In nessun caso il Fornitore è tenuto a riconoscere ulteriori obblighi, tra cui il rimborso di qualunque altro costo, danno e/o interesse.
3. Altre condizioni e garanzie circa la qualità e l'idoneità per l'uso previsto dei Prodotti si applicheranno, purché concordate per iscritto tra le Parti.
4. Tutti gli accordi in materia di garanzia decadono qualora il Cliente adatti, lavori o apporti modifiche ai Prodotti consegnati senza previa autorizzazione scritta del Fornitore ovvero qualora il Cliente non usi i Prodotti consegnati in conformità con le istruzioni d'uso ovvero usi o consenta l'uso improprio dei Prodotti.

Articolo 12: Uso da parte del Cliente/indennizzo

1. Il Cliente non dovrà adattare, elaborare o apportare modifiche ai Prodotti consegnati, in assenza di previa autorizzazione scritta da parte del Fornitore. Il Cliente non è altresì autorizzato a rimuovere il marchio commerciale e logo "KeyKeg" e/o altre diciture/scritte applicate dal Fornitore sul Prodotto (es.: istruzioni d'uso, avvertenze, ecc.).
2. Il Cliente ha l'obbligo di indennizzare il Fornitore per le eventuali conseguenze di pretese per danni e altre pretese avanzate da terze parti dovute al mancato adempimento da parte

del Cliente dei propri obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 13: Risoluzione del Contratto

1. Nel caso in cui il Cliente non dovesse ottemperare a uno qualunque degli obblighi a proprio carico nei confronti del Fornitore, o non lo facesse per intero o in tempo utile, sia stato sottoposto ad amministrazione controllata, abbia dichiarato fallimento o abbia deciso di mettere in liquidazione la società, sarà ritenuto inadempiente ai sensi di legge e tutte le pretese del Fornitore saranno considerate immediatamente esigibili, maggiorate degli interessi commerciali di legge (Articolo 6, comma 119, lettera a) e Articolo 6, comma 120 del Codice civile olandese) maturati da quel momento o dalla data di scadenza dei pagamenti, se precedente. Il Cliente è altresì tenuto a pagare al Fornitore tutti i costi stragiudiziali da questi sostenuti, per una quota minima pari al quindici per cento (15%) dei pagamenti dovuti, fatto salvo il pagamento di eventuali spese legali.
2. In questo caso, il Fornitore ha altresì diritto a sospendere l'adempimento (ulteriore) dei propri obblighi, per un periodo massimo di due (2) mesi, reimpossessarsi dei Prodotti di sua proprietà o risolvere, integralmente o in parte, il Contratto in essere e qualsiasi altro Accordo sottoscritto con il Cliente, fermi restando tutti gli altri diritti a questi riconosciuti. Il Fornitore ha facoltà, nel corso del periodo di sospensione degli obblighi e al termine dello stesso, di decidere se far valere (ulteriormente) il Contratto, ovvero procedere con la parziale o totale risoluzione del Contratto o dei Contratti oggetto di sospensione, senza che ciò comporti alcun obbligo di indennizzo nei confronti del Cliente. La sospensione di cui sopra non inficia gli obblighi in capo al Cliente.

Articolo 14: Ritenzione del diritto di proprietà

1. La proprietà dei Prodotti viene trasferita al Cliente solo in seguito alla loro consegna e solo una volta che il Cliente abbia adempiuto ai propri obblighi di pagamento di cui al presente Contratto, che costituiscono le fondamenta della consegna, ivi compreso qualsiasi indennizzo, costo, interesse o sanzione, anche nel caso in cui sia stata fornita una garanzia per il pagamento.
2. Fino a quando il Cliente non abbia ottemperato agli obblighi di pagamento di cui sopra, il Cliente non avrà diritto a ipotecare, dare in pegno o disporre altrimenti qualsiasi Prodotto consegnato dal Fornitore a beneficio di terze parti, ovvero dare in prestito o dare in locazione uno qualsiasi dei suddetti articoli in qualsiasi modo o per qualsivoglia motivo, ovvero cedere il controllo dello stesso, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3 del presente Articolo delle Condizioni generali di vendita qui descritte. In caso di confisca dei Prodotti consegnati, per qualsivoglia motivo, da una terza parte il Cliente ha altresì l'obbligo di informare immediatamente per iscritto dell'accaduto il Fornitore.
3. Fino a quando non avrà composto le pretese di cui sopra, il Cliente è autorizzato a fare uso dei Prodotti nell'ambito dell'esercizio ordinario della propria attività e/o venderli,

fermo restando che fino a quando il Cliente non avrà completato il pagamento dei Prodotti, il Fornitore rileverà i diritti del Cliente nei confronti del suo acquirente o dei suoi acquirenti. I diritti di cui sopra comprendono esplicitamente tutte le pretese nei confronti dei suddetti acquirenti. In una siffatta circostanza, il Cliente trasferirà, se necessario, detti diritti al Fornitore, il quale si impegna ad accettarli.

4. Qualora il Cliente non riuscisse o sussistesse il giustificato timore che non riesca ad adempiere ai propri obblighi, il Fornitore ha facoltà di ritirare o far sì che vengano ritirati i Prodotti consegnati, pur lasciando al Cliente o a terze parti la titolarità degli stessi, come specificato nel comma 1 di questo articolo. Il Cliente ha l'obbligo di assicurare la massima collaborazione a tal fine, pena l'applicazione di una penale che potrà raggiungere al massimo il quindici (15%) al giorno dell'importo della fattura, o una sua parte.
5. A seguito di una richiesta specifica del Fornitore, il Cliente si impegna a:
 - assicurare i Prodotti spediti, pur conservandone la titolarità, proteggendoli mediante una apposita polizza assicurativa contro il rischio di incendio, esplosione e danni causati dall'acqua e furto, fornendo al Fornitore l'attestato della polizza come riferimento;
 - costituire in pegno tutte le pretese del Cliente in relazione ai Prodotti consegnati a beneficio delle compagnie assicurative, pur lasciando la titolarità dei Prodotti al Fornitore, ai sensi dell'Articolo 3, comma 239 del Codice civile olandese;
 - costituire in pegno a beneficio del Fornitore qualunque pretesa avanzata nei confronti del Cliente dai suoi acquirenti, in caso di rivendita dei Prodotti consegnati, pur lasciando la titolarità dei Prodotti al Fornitore, ai sensi dell'Articolo 3, comma 239 del Codice civile olandese;
 - fornire immediatamente un elenco dei nomi e degli indirizzi di tutte le terze parti a cui i Prodotti consegnati sono stati rivenduti, pur lasciando la titolarità al Fornitore, nonché tutti i diritti acquisiti al riguardo nei confronti di terze parti in seguito alla rivendita.
6. Qualora il Cliente continuasse a non adempiere ai propri obblighi di collaborazione nei confronti del Fornitore, come previsto dal comma 5 del presente Articolo delle Condizioni generali di vendita descritte in questo documento, e in seguito a opportuno preavviso, sarà comminata al Cliente una penale pari al venticinque (25%) dell'importo della pretesa in oggetto, immediatamente esigibile, nonché una sanzione pari al cinque (5%) della pretesa in oggetto per ogni giorno successivo in cui il Cliente non dovesse porre rimedio alla sua inadempienza, fatti salvi tutti i rimanenti diritti riconosciuti al Fornitore.

Articolo 15: Responsabilità

1. La responsabilità completa del Fornitore nei confronti del Cliente è limitata all'obbligo di garanzia descritto nell'Articolo 11 delle presenti Condizioni generali di vendita.
2. In nessun caso il Fornitore sarà ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti dall'uso dei Prodotti da parte del Cliente o di terze parti, sempre che tale danno non sia dovuto a un difetto per il quale il Fornitore è responsabile in quanto in difetto rispetto al proprio obbligo di garanzia. Si esclude in modo esplicita qualsiasi responsabilità per danni diretti, indiretti, immateriali, commerciali o ambientali, ivi compresi i danni per mancato profitto o fatturato, perdite subite, perdite di quote di mercato, stagnazione della produzione, danni per investimenti effettuati, avviamento, danni alla reputazione, ecc.
3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo delle Condizioni generali di vendita qui descritte, nel caso e nella misura in cui una qualunque responsabilità sia imputabile al Fornitore, sulla base di qualsivoglia fondamento, la responsabilità massima sarà limitata a € 500.000 (euro cinquecento mila/00) per ciascuna pretesa e a € 750.000 (euro settecentocinquanta mila/00) per ciascun anno solare.
4. Ai fini della validità dell'articolo delle presenti Condizioni generali di vendita, se una perdita è il risultato di una serie di eventi, si riterrà che la stessa costituisca un singolo evento/una singola pretesa.
5. Il Cliente indennizza il Fornitore per ogni pretesa di terze parti, sulla base di qualsivoglia fondamento, correlata ai Prodotti consegnati dal Cliente alle suddette terze parti, sempre che non venga stabilito ai sensi di legge che tali pretese siano riconducibili alla responsabilità del prodotto e che il Cliente sia in grado di dimostrare che nessun difetto al riguardo può essergli imputato.

Articolo 16: Indennizzo

1. Qualora il Fornitore dovesse essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno al riguardo da una terza parte, in relazione al quale tale responsabilità non è riconosciuta dal Contratto con il Cliente e/o dalle presenti Condizioni generali di vendita, il Cliente ha l'obbligo di indennizzare il Fornitore in toto, risarcendo integralmente quanto dovuto alla terza parte in questione.
2. Il Cliente ha l'obbligo in qualsiasi momento di fare il possibile per limitare eventuali danni.

Articolo 17: Gestione dei reclami

Il Cliente deve configurare e mantenere operativa una procedura efficace per la segnalazione di reclami, commenti e domande attinenti ai Prodotti consegnati o al loro uso. Il Cliente vede informare immediatamente al Fornitore di qualunque reclamo, commento o domanda che dovesse ricevere in relazione ai Prodotti consegnati, fornendo allo stesso tutte le informazioni e la relativa documentazione. Il Cliente dovrà gestire esclusivamente i reclami, i commenti e le domande in relazione ai quali abbia ricevuto previa autorizzazione scritta dal Fornitore. In tal caso, il Cliente provvederà a gestire i reclami, commenti o le domande in base alle istruzioni fornite al riguardo dal Fornitore.

Articolo 18: Richiamo

1. Il Cliente ha l'obbligo di garantire l'assistenza al Fornitore in occasione di eventuali campagne di richiamo dei prodotti. A tal fine, il Cliente si impegna ad assicurare una adeguata tracciabilità dei Prodotti consegnati per un periodo minimo di cinque (5) anni dalla data della vendita e/o uso di un determinato Prodotto. I documenti devono contenere, come minimo, informazioni relative alla data di vendita e/o uso, importi e numeri di serie, nonché qualsiasi altra informazione che potrebbe essere necessaria nel quadro di una campagna di richiamo dei Prodotti. Il Fornitore ha diritto di consultare tali documenti in qualsiasi momento o riceverne una copia dal Cliente.
2. Qualora il Fornitore procedesse al richiamo di un determinato Prodotto, il Cliente ha l'obbligo di restituire tempestivamente i Prodotti interessati al Fornitore, sempre che gli stessi siano sempre in suo possesso. Il Fornitore dovrà rimborsare al Cliente l'importo fatturato per i Prodotti resi, nonché i costi associati all'operazione di restituzione.

Articolo 19: Informazioni riservate e privacy

1. Tutte le Informazioni riservate (ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale) devono rimanere proprietà della Parte che le fornisce. La distribuzione di Informazioni riservate a cura della Parte emittente a beneficio della Parte ricevente non potrà in alcun modo implicare un trasferimento di diritti o la concessione di una licenza d'uso delle Informazioni riservate.
2. La Parte destinataria delle Informazioni riservate si impegna, nei confronti della Parte che le rilascia, a non rendere note le Informazioni riservate, in modo diretto o indiretto, a terze parti, ovvero a non rendere disponibili, in toto o in parte, tali informazioni a terzi, in forma scritta od orale, in assenza di previa autorizzazione scritta della Parte che le rilascia, e si impegna altresì a mantenere la massima riservatezza in relazione alle stesse. La Parte destinataria di Informazioni riservate si impegna altresì a non usare le Informazioni riservate secondo modalità che possano danneggiare o favorire il danneggiamento della Parte che le rilascia; inoltre, la Parte destinataria delle Informazioni

riservate dovrà usare le Informazioni riservate per finalità che esulino dagli obblighi in capo alla stessa ai sensi del Contratto sottoscritto.

3. La Parte destinataria delle Informazioni riservate non deve copiare le Informazioni riservate in qualsivoglia forma. Inoltre, la Parte destinataria si impegna a restituire immediatamente, su richiesta della Parte che rilascia le Informazioni riservate o in caso di risoluzione e/o estinzione del Contratto, le seguenti informazioni: (I) la completa documentazione in suo possesso, nonché qualsiasi copia o estratto della stessa, in qualsivoglia forma, che contenga Informazioni riservate; (II) tutti gli altri supporti informatici (digitali) su cui sono registrate le Informazioni riservate; (III) tutte le note utilizzate per la preparazione delle Informazioni riservate; (IV) tutti i documenti, *memorandum*, rapporti, ecc. che contengono Informazioni riservate, o loro adattamenti, per la redazione dei quali sono state utilizzate Informazioni riservate.
4. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Cliente dovrà pagare immediatamente al Fornitore una penale pari a € 50.000 (euro cinquantamila/00) per ogni singola violazione commessa, fatti salvi gli altri diritti riconosciuti al Fornitore.

Articolo 20: Proprietà intellettuale e industriale

1. Il Fornitore continuerà a detenere la proprietà di qualsiasi immagine, disegno, calcolo, spiegazione, documentazione d'indagine, campione, schema, modello, raccomandazione o altra documentazione resa disponibile al Cliente nel quadro di una offerta proposta dal Fornitore o nel quadro di un Contratto sottoscritto dal Fornitore o resa nota altrimenti al Cliente. Se richiesto, le immagini, i disegni, i calcoli, ecc. di cui sopra devono essere restituiti prontamente al Fornitore.
2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale associati al Prodotto, imballaggio, istruzioni d'uso, ecc., nonché alla documentazione specificata al comma 1 di questo articolo delle presenti Condizioni generali di vendita e/o correlati al Prodotto, all'imballaggio, alle istruzioni d'uso, ecc., nonché tutti i diritti che potrebbero essere associati alla documentazione di cui al comma 1 che precede e/o correlati al Prodotto, imballaggio, istruzioni d'uso, ecc., nonché tutti i diritti acquisiti in relazione alla documentazione di cui al comma 1 che precede, sono di proprietà esclusiva e/o sono assegnati in via esclusiva al Fornitore. Il Cliente è autorizzato a fare uso del suddetto imballaggio e/o istruzioni d'uso esclusivamente se in possesso di una esplicita autorizzazione scritta da parte del Fornitore.
3. Si riterrà che il Cliente sia a conoscenza del fatto che nel quadro della realizzazione dei Prodotti sono coinvolti dei brevetti. Il Cliente deve evitare di intraprendere qualsivoglia azione che possa dar luogo alla violazione di uno o più brevetti. Inoltre, il Cliente deve altresì informare i propri acquirenti che nella realizzazione dei Prodotti sono coinvolti dei brevetti e che è loro obbligo rispettarne i relativi diritti. Il Cliente è tenuto a informare immediatamente e in dettaglio il Fornitore qualora lo stesso dovesse venire in qualche modo a conoscenza di una violazione, di qualsivoglia natura, che riguardi uno o

più brevetti del Fornitore. Il Cliente, inoltre, si impegna a manlevare il Fornitore da qualsiasi pretesa derivante da una violazione qualsiasi dei suindicati diritti (di brevetto), provvedendo a indennizzare il Fornitore per qualsiasi danno subito in ordine alla violazione. In caso di (presunta) violazione, il Fornitore avrà diritto a sospendere immediatamente l'esecuzione del presente Contratto, in toto o in parte, oppure di risolvere il Contratto.

4. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Cliente dovrà pagare immediatamente al Fornitore una penale pari a € 50.000 (euro cinquantamila/00) per ogni singola violazione commessa, fatti salvi gli altri diritti riconosciuti al Fornitore.

Articolo 21: Forza maggiore

1. Per Forza maggiore si intendono circostanze correlate a risorse umane e/o materiali utilizzati o che potrebbe utilizzare il Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto e che, per loro natura, rendono impossibile, difficile e/o onerosa l'esecuzione del Contratto in modo irragionevole al punto che non sia possibile, in tutta ragionevolezza, attendersi o attendersi immediatamente l'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
2. Un evento di forza maggiore comprende, in via non esclusiva, i seguenti: guerra o situazioni analoghe, provvedimenti del governo, scioperi, serrate, impedimenti causati da terze parti; difficoltà nei trasporti, ivi compresi ritardi alle frontiere di Stato; complicazioni tecniche impreviste dalle Parti, perdita di ore di lavoro a causa di condizioni di gelo o altre condizioni meteorologiche; incendi, esplosioni o altre gravi interruzioni dell'attività del Fornitore che esulano dall'ambito di applicazione della responsabilità del Fornitore, nonché circostanze in virtù delle quali il Fornitore non sia in grado di ricevere, non riceva in tempo o non riceva adeguatamente il lavoro affidato a terze parti rilevante ai fini del lavoro che il Fornitore deve consegnare.
3. In presenza di un evento di forza maggiore, gli obblighi di consegna e altri obblighi del Fornitore saranno sospesi. Se l'intervallo di tempo nel corso del quale il Fornitore non è in grado di adempiere ai propri obblighi a causa di un evento di forza maggiore dura più di un mese, il Fornitore ha facoltà di revocare il Contratto, senza che questo dia luogo ad alcun obbligo di risarcimento danni.
4. Il Cliente non ha diritto di revocare il Contratto, sempre che lo stesso non dimostri che è di vitale importanza per sé e per la sua attività riuscire a eseguire tempestivamente il Contratto. In tal caso la risoluzione del Contratto deve essere formalizzata per iscritto entro e non oltre i cinque (5) giorni successivi al termine del periodo di un mese.
5. Se il Fornitore ha già soddisfatto parzialmente i propri obblighi, quando interviene l'evento di forza maggiore ovvero è in condizioni di soddisfare solo una parte dei propri obblighi, avrà diritto di fatturare a parte, se non lo ha già fatto, la porzione già consegnata o pronta da consegnare e il Cliente avrà l'obbligo vincolante di saldare tale fattura, come se la stessa fosse associata a un contratto separato. La disposizione di cui sopra non si

applica, tuttavia, se la parte già consegnata o la parte da consegnare non ha un valore intrinseco indipendente.

Articolo 22: Clausole rimanenti

1. In nessun caso il Cliente è autorizzato a compensare un obbligo di pagamento dovuto nei confronti del Cliente con un pagamento che il Fornitore deve al Cliente.
2. La validità di tutte le pretese legali del Cliente nei confronti del Fornitore fondate sulle disposizioni del Contratto o sul diritto è limitata a un anno, a decorrere dall'inizio del periodo di limitazione in base a quanto disposto dalle norme di legge.
3. Si applica l'ultima versione aggiornata o l'ultima versione trasmessa delle presenti Condizioni generali di vendita.
4. Il Fornitore è autorizzato ad apportare modifiche alle presenti Condizioni generali di vendita. Tali modifiche entreranno in vigore a decorrere dalla data di efficacia specificata, salvo per i Contratti stipulati anteriormente a tale data. Il Fornitore dovrà inviare la versione modificata delle Condizioni al Cliente in tempo utile. Se non viene specificata nessuna data di efficacia, le modifiche apportate saranno valide a tutti gli effetti per il Cliente in seguito alla loro notifica allo stesso.

Articolo 23: Legge applicabile e controversie

1. Il rapporto giuridico tra le Parti è disciplinato dalla legge olandese, con l'esclusione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci del 1980.
2. La versione in lingua olandese costituisce la versione vincolante delle presenti Condizioni generali di vendita.
3. In relazione alla spiegazione delle definizioni commerciali internazionali, si applicherà la versione più recente delle definizioni "Incoterms 2000" formulate dalla Camera del Commercio Internazionale di Parigi (CCI).
4. Tutte le controversie, ivi comprese quelle considerate tali da una sola delle Parti, e derivanti da o comunque correlate al Contratto, in subordine alle Condizioni quivi descritte ovvero correlate alle condizioni stesse e alla loro interpretazione ed esecuzione, sia di fatto che di diritto, saranno rimesse al giudizio del foro competente del tribunale distrettuale di Amsterdam, Paesi Bassi, fermo restando il diritto del Fornitore di rimettere la controversia al giudizio del foro competente del luogo di residenza del Cliente.